

ORDINANZA n. 02/2025

AEROPORTO "CRISTOFORO COLOMBO" DI GENOVA-SESTRI

"Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Genova-Sestri Cristoforo Colombo"

Il Direttore Territoriale Nord-Ovest

- VISTO** Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTI** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO** il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada" come in ultimo modificato dalla legge 25/11/2024 n.177;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTA** la Legge n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato

l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

- VISTO** il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città” il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
- VISTA** la Convenzione n. 22/2009 del 30/04/2009 stipulata tra ENAC e Società Aeroporto di Genova S.p.A. per la gestione totale dell'Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri;
- CONSIDERATO** che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA** la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO** che Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO** che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO** che alla Direzione Territoriale Nord-Ovest (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Genova-Sestri (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

- VISTA** la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
- VISTA** la nota prot. 176138 del 29/11/2024 con la quale Aeroporto di Genova S.p.A. ha richiesto un aggiornamento dell’Ordinanza viabilità a seguito del completamento dei lavori di competenza del Comune di Genova relativi alla sistemazione della foce del torrente Chiaravagna nonché di marginali sistemazioni dell’area fronte arrivi;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa (in allegato) tra ENAC - Direzione Territoriale Nord Ovest, Comune di Genova, Genova Parcheggio S.p.A., Aeroporto di Genova S.p.A. che regola la gestione dei servizi di Polizia locale nell’ambito della viabilità ordinaria del sedime aeroportuale nel territorio del Comune di Genova (prot. 0185506 del 16/12/2024) da ora “Protocollo di Intesa”;
- TENUTO CONTO** del parere positivo espresso dalla Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso e dalla Direzione Standardizzazione Attività Gestori e Operatori aeroportuali reso con mail del 21/02/2025;
- CONSIDERATA** la necessità di riordinare le ordinanze in materia di “Disciplina della circolazione sull’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Sestri”, al fine di applicare coerentemente i criteri di omogeneità definiti dalle sopra menzionate “Linee guida”;
- SENTITI** i soggetti interessati nel corso della riunione del Comitato Aeroportuale per le Facilitazioni del 18 dicembre 2024, prot. 188727 del 20/12/24, segnatamente Carabinieri, Polizia di Frontiera Aerea, Guardia di Finanza, Guardia di Finanza-Sezione Aerea, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Vigili del Fuoco, AUC e Aeroporto di Genova S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché la società ENAV S.p.A.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 4

Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo

per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 6 **Aree ad accesso limitato (ZTL)**

1. È istituita un'area e le corsie "solo autorizzati" (ZTL) in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi dalla suddetta corsia è eseguito mediante apparecchiature/ dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono installati, nei limiti consentiti dalla vigente normativa e conformemente al Protocollo d'Intesa, dalla società Genova Parcheggio S.p.A, la quale provvede anche alla loro manutenzione e gestione.
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni correlate ad accessi non autorizzati nelle suddette aree sono effettuati dalla Polizia locale del Comune di Genova.
4. Le aree e le corsie ZTL sono istituite presso l'aeroporto ed indicate nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
5. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito e riservato solo ed esclusivamente all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato, dei mezzi di soccorso, dei mezzi del trasporto pubblico e dei soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale Nord-Ovest.
6. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale Nord-Ovest.
7. La Società di gestione aeroportuale provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente invio delle stesse al gestore delle apparecchiature/dispositivi elettronici e l'inserimento nel sistema elettronico di controllo.
8. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. Le modifiche relative alle aree ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 7 **Area di sosta breve gratuita**

1. L'area di sosta breve gratuita "Kiss & Fly", come definita nelle allegate planimetrie e all'art. 9 della presente Ordinanza, permette una franchigia temporale di 10 minuti (con tolleranza

di 2 minuti) per l'accesso, la permanenza e l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico. La franchigia temporale garantisce un massimo di tre accessi al giorno per la stessa targa oltre i quali la predetta franchigia non trova applicazione.

2. La franchigia temporale di cui al comma 1 non si applica ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale Nord-Ovest all'accesso, alla permanenza e all'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
4. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi l'area "*Kiss & Fly*", in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
5. Le modifiche relative all'area e all'elenco dei soggetti ai quali non si applica la franchigia temporale prevista sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.

Art.8 Viabilità aeroportuale

1. La viabilità aeroportuale in ingresso è costituita da quattro corsie situate nell'area immediatamente successiva al Tower Hotel Genova. Tre di queste corsie sono provviste di sistema a sbarre. La quarta, posta all'estremo lato destro, costituisce la corsia ZTL.
2. La viabilità aeroportuale in uscita è costituita da sei corsie, situate nell'area immediatamente precedente alla stazione di rifornimento carburante IP. Cinque di queste corsie sono provviste di sistema a sbarre. La sesta, posta all'estremo lato destro, costituisce corsia ZTL. Di queste corsie, tre sono riservate all'uscita dei flussi veicolari del piano arrivi e tre all'uscita dei flussi provenienti dal piano partenze. Lungo il percorso dedicato ai flussi in uscita dal piano arrivi è presente una connessione che consente ai flussi del piano arrivi, di utilizzare le barriere in uscita dedicate prioritariamente ai flussi del piano partenze.

Art. 9 Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite le seguenti aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate anche nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:
 - a. Il parcheggio centrale P1 è accessibile attraverso le sbarre dedicate poste dopo la rotonda aeroportuale al centro del piazzale antistante all'aerostazione passeggeri;
 - b. Il parcheggio centrale P1 è adibito sia alla sosta breve che, in parte, alla sosta lunga. Inoltre, è ivi presente un'area dedicata alla sosta dei bus turistici e un parcheggio "*rent a car*", accessibile in entrata ed uscita mediante sbarre dedicate;
 - c. Presso la caserma della Guardia di Finanza è ubicato il parcheggio "*P2 Low Cost*;
 - d. I parcheggi P4 e staff-only sono dedicati agli operatori aeroportuali autorizzati.

2. In conformità con quanto disposto dal precedente art. 7 e dalle Linee Guida prot. ENAC n. 15815 del 05 febbraio 2024, si indica l'area dedicata alla sosta breve gratuita:
 - a. L'area "*Kiss & Fly*", come definita nelle allegate planimetrie, ubicata al piano arrivi e lungo le rampe del piano partenze, permette una franchigia temporale di 10 minuti (con tolleranza di 2 minuti) per l'accesso, la permanenza e l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.
3. Gli stalli riservati alla sosta o al parcheggio di particolari categorie di soggetti – quali a titolo esemplificativo: Enti di Stato, TAXI, NCC, Bus Navetta - sono delimitati da strisce di colore giallo e recano l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione, della categoria di soggetti cui sono riservati. I veicoli in sosta o parcheggio presso queste aree devono presentare un idoneo contrassegno di identificazione.
4. La sosta nel parcheggio riservato agli operatori aeroportuali e negli stalli riservati al personale dei Vigili del Fuoco, situati nell'area depositi carburante, è consentita ai veicoli dotati di apposita scheda magnetica per l'ingresso e l'uscita, rilasciati dal Gestore aeroportuale o da società subconcessionaria. Sarà cura del titolare della scheda magnetica restituirla, una volta venuto meno il titolo di accesso. In caso di smarrimento della scheda magnetica, deve essere data immediata comunicazione ad Aeroporto di Genova S.p.A. o società sub concessionaria.
5. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'Ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
6. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 14 della presente Ordinanza.

Art. 10

Servizi pubblici di trasporto

1. Le aree di fermata e di sosta destinate ai servizi pubblici di trasporto, così come disciplinati dalla normativa in vigore, sono individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale di cui all'allegata planimetria.

Art. 11
Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 9, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Risultano attualmente presenti aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili, nei parcheggi P1 e Area "Kiss & Fly".
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 14 della presente Ordinanza.

Art. 12
Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 9, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 13
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 14

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza, così come la contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della stessa, sono di competenza degli Organi individuati dall'art. 5 del Protocollo di Intesa e, per le eventuali fattispecie non disciplinate dal medesimo, dagli Organi individuati dagli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n. 33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale del Comune di Genova, come disciplinato dal Protocollo d'Intesa.

Art. 15

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza per le corsie e aree ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 16

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:01 del 03 marzo 2025.
2. Entro mesi sei (6) dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, Genova Parcheggi S.p.A. provvederà all'installazione e alla messa in funzione delle apparecchiature o dispositivi di cui all'art. 6, conformemente al Protocollo d'Intesa.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Genova, 26 febbraio 2025

Il Direttore
Dott. Simone Michele Carpanzano
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 83/2005 e ss.mm.ii.)